



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE

(Approvato con atto C.C. n° ____ del _____)

INDICE ANALITICO

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Individuazione dei soggetti coinvolti
- Art. 3 - Definizione degli interventi
- Art. 4 - Contributi, vantaggi economici e patrocinio
- Art. 5 - Albo delle associazioni
- Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo - cancellazioni - esclusioni
- Art. 7 - Effetti dell'iscrizione all'Albo
- Art. 8 - Consulta permanente delle forme associative
- Art. 9 - Compiti e prerogative della Consulta permanente delle forme associative
- Art. 10 - Organi della Consulta
- Art. 11 - Assemblea
- Art. 12 - Presidente
- Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento reca disposizioni in materia di promozione e lo sviluppo delle forme associative, riconoscendone la funzione sociale. A tal fine il Comune promuove l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la partecipazione alla vita della comunità e il miglioramento degli stili di vita.

In particolare, le disposizioni sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:

1. promuovere la cultura civile e democratica della società, ispirata ai valori della solidarietà, della non violenza, della partecipazione attiva alla vita sociale;
2. promuovere le pratiche, le attività e le manifestazioni aventi carattere sportivo, turistico, ricreativo, sociale, culturale, educativo, ambientale, e che in generale promuovono e valorizzano il territorio trezzese;
3. favorire la collaborazione e il coordinamento fra le varie forme associative presenti sul territorio;
4. programmare momenti di confronto comuni tra l'Amministrazione Comunale e le forme associative, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni;
5. favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative;

Art. 2 - Individuazione dei soggetti coinvolti

Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite mediante la collaborazione delle forme associative. Sono da intendersi come "forme associative" ai fini del presente atto e dell'art. 63 dello Statuto Comunale:

- A. le «Associazioni di promozione sociale» così come definite dall' art. 2, comma 1 della Legge 383 del 7/12/2000 iscritte nei relativi albi nazionali o regionali;
- B. tutte le associazioni locali;
- C. le associazioni che perseguono finalità sociali, culturali, di volontariato, sindacali e sportive i cui scopi coinvolgono o interessino, direttamente od indirettamente, il territorio o la comunità locale;
- D. le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n.381;
- E. le associazioni iscritte nei registri di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 3 - Definizione degli interventi

1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della programmazione economico-finanziaria, definisce annualmente le linee guida di intervento e le priorità.

2. La Giunta comunale, in coerenza con la deliberazione consiliare di cui al comma 1, individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di intervento:

- sostegno alla realizzazione di progetti in ambito sportivo, turistico, ricreativo, sociale, culturale, educativo, ambientale e di manifestazioni, attività ed eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale, che promuovono e valorizzano il territorio trezzese;
- promozione di attività e di iniziative ordinarie o specifiche rivolte alle scuole, all'impegno civile, alla tutela e promozione della pace e dei diritti umani;
- sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico compresi quelli scolastici, di aree attrezzate all'aperto, di spazi espositivi culturali, di opere d'arte, di spazi dedicati all'erogazione di servizi sociali;

Art. 4 - Contributi, vantaggi economici e patrocinio

1. La Giunta comunale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, può avvalersi dei seguenti strumenti, nel rispetto della vigente disciplina nazionale ed europea:

- a) contributi di natura corrente - con cadenza almeno annuale la giunta individua, nei limiti di bilancio la somma da destinare a tale strumento e mediante un bando pubblico definisce i criteri di ripartizione.
- b) concessione di prestazioni, servizi, spazi e attrezzature di proprietà comunale a titolo gratuito ovvero a tariffe agevolate - con cadenza almeno annuale la giunta determina le tariffe e gli eventuali criteri di esenzione.
- c) contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi - a seguito di specifiche proposte ricevute.
- d) patrocinio - a seguito di specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante della forma associativa, presentata al protocollo almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'intervento tra quelli indicati all'art. 3, corredata da idonea relazione illustrativa che evidenzia l'interesse per la collettività. La richiesta deve essere indirizzata al Sindaco che rilascerà ovvero negherà il patrocinio con formale atto predisposto dal Responsabile del Servizio che ne cura l'istruttoria.

La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio comporta, per la forma associativa destinataria, l'obbligo di riportare in modo evidente, su tutti gli strumenti di pubblicizzazione dell'intervento, lo stemma comunale e la dicitura "realizzato con il Contributo/Patrocinio del Comune di Trezzo sull'Adda".

Art. 5 - Albo delle associazioni

1. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni (nel seguito brevemente denominato "Albo"), al solo scopo di consentire la partecipazione dei soggetti precedentemente individuati alla formazione del quadro informativo necessario o anche solamente utile per la formazione delle scelte politico-amministrative.

L'iscrizione all'Albo delle associazioni che possiedono i requisiti richiesti per il riconoscimento della qualità di "Associazione di promozione sociale", così come definiti dalla l.n.383 del 7.12.2000, in attuazione del principio di sussidiarietà è inoltre strumento idoneo all'individuazione delle formazioni sociali a cui affidare, ai sensi dell'art. 49 comma 6 dello Statuto Comunale, compiti di pubblico interesse coordinati con il sistema degli interventi pubblici.

2. La Giunta comunale, con l'approvazione degli strumenti di organizzazione del lavoro interni, individua la ripartizione organizzativa che cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo e dei rapporti con le forme associative.

Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo - cancellazioni - esclusioni

1. Le associazioni iscritte negli Albi Nazionale o Regionale di cui alla L.n.383 del 7 dicembre 2000, ovvero gli organismi iscritti nei registri regionali del volontariato di cui all'art. 6 della l.11 agosto 1991, n. 266, nonché le cooperative sociali di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381 possono chiedere l'iscrizione all'Albo comunale senza ulteriori formalità.

2. Per essere iscritte all'Albo le associazioni e gli organismi diversi da quelli individuati al precedente comma 1, siano essi associazioni, riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro federazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- assenza di finalità di lucro;
- garanzia del pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
- ordinamento interno a base democratica;
- organismi rappresentativi regolarmente costituiti.

3. L'iscrizione all'Albo è concessa su domanda scritta presentata al protocollo dell'ente dal legale rappresentante della forma associativa, il quale si assume ogni responsabilità per quanto attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.

Nella domanda devono essere specificati:

- la denominazione ufficiale della forma associativa;
- la sede;
- il recapito telefonico e mail;
- il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Trezzo sull'Adda.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione che la forma associativa soddisfa i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi che la forma associativa intende realizzare;
- atto costitutivo, statuto e, se presente, regolamento interno;

5. Qualora la ripartizione organizzativa che cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo e dei rapporti con le forme associative ritenga necessaria l'integrazione dei documenti ne fa richiesta alla forma associativa. Ove la documentazione o i chiarimenti richiesti non siano trasmessi nei termini la richiesta è archiviata. Il termine per la presentazione di integrazioni documentali o di informazioni non può essere inferiore a 10 giorni.

6. L'Albo è aggiornato ogni due anni ai fini della verifica dei requisiti degli iscritti. E' aggiornato costantemente ai fini dell'ammissione di nuove iscrizioni. Ai fini della revisione, si provvede ad informazione pubblica ed all'invito diretto alle forme associative già presenti nell'Albo per la presentazione delle domande. In sede di prima istituzione, l'invito diretto dovrà essere rivolto alle associazioni già presenti agli elenchi od albi già formalmente istituiti.

7. Le forme associative iscritte nell'Albo hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al protocollo ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione o ad essa allegate entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.

8. Qualora raggruppamenti di forme associative si iscrivano all'Albo possono rappresentare esclusivamente i soggetti aderenti che non abbiano già ottenuto singolarmente l'iscrizione.

9. Si provvede alla cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a seguito della verifica della perdita dei requisiti;
- su richiesta scritta della forma associativa;

Sono esplicitamente esclusi dall'Albo:

- a) i partiti;
- b) le forme associative che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
- c) i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.

Art. 7 - Effetti dell'iscrizione all'Albo

L'iscrizione nell'Albo è condizione essenziale per

- partecipare agli incontri ed alle riunioni consultivi organizzati periodicamente dall'Amministrazione comunale al fine di condividere e definire politiche e scelte per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1;
- ottenere spazi sul giornalino comunale per promuovere la propria attività;
- ottenere informazioni sulle iniziative comunali che riguardano il proprio settore di attività;
- accedere agli strumenti indicati all'art.4.

Art. 8 - Consulta permanente delle forme associative

1. Il Comune favorisce la partecipazione istituzionale delle forme associative iscritte nell'Albo comunale ed il loro coordinamento. A tal fine promuove la Consulta delle Associazioni ai sensi dell'art. 64 dello Statuto Comunale.

2. Tutte le forme associative che risultano iscritte nell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 5 fanno parte della Consulta.

Art. 9 - Compiti e prerogative della Consulta permanente delle forme associative

La Consulta è un organo di partecipazione, con funzioni consultive e propositive, che rappresenta le esigenze delle forme associative in relazione agli ambiti delle loro specifiche attività. Essa formula proposte ed esprime pareri, svolgendo la propria attività in autonomia.

L'amministrazione comunale mette a disposizione gratuitamente, se richiesto, i locali per le riunioni della Consulta.

Art. 10 - Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea permanente;
- il Presidente con durata dell'incarico annuale.

Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali non possono far parte della Consulta.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta ed è costituita dai rappresentanti designati, per ciascuna seduta, da ogni forma associativa iscritta all'Albo. La prima riunione è convocata dal Sindaco ovvero dall'Assessore o Consigliere delegato con comunicazione scritta inviata presso la sede delle forme associative entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Sindaco, ovvero l'Assessore o Consigliere delegato sono invitati permanenti senza diritto di voto.

3. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto di voto.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Sindaco o dall'Assessore o dal Consigliere da lui delegato.

5. Di ogni riunione il Presidente, coadiuvato da un segretario scelta a maggioranza tra i presenti, redige apposito verbale da trasmettere all'Amministrazione Comunale. Il verbale della seduta è obbligatoriamente inviato a tutti i suoi componenti.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere fra i rappresentanti delle forme associative il Presidente;
- determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
- formula proposte ed esprime pareri.

6. Trenta giorni prima della scadenza della durata del mandato, il Presidente ovvero il Sindaco, ovvero l'Assessore o Consigliere delegato in caso di inerzia del Presidente, convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'incarico di Presidente.

Art. 12 - Presidente

1. Le Candidature per l'elezione del Presidente, sono presentate direttamente in assemblea. L'elezione avviene a maggioranza relativa dei presenti alla seduta assembleare aventi diritto al voto, mediante votazione in forma segreta con apposite schede.

2. A parità di voti prevale il candidato più giovane.

3. Il Presidente rappresenta la Consulta, la presiede, convoca le riunioni e ne coordina i lavori.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.